



CONVENZIONE TRA

Il Centro di Servizi Laboratoristici "Advanced Technologies Network Center" (ATeN Center) (di seguito denominato ATeN Center) – Università degli Studi di Palermo, nella persona del Direttore, Prof. Antonino Valenza, nato a Palermo il 08/04/1958 domiciliato per la carica in Viale delle Scienze – 90128 Palermo, codice fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822,

 \mathbf{E}

ABIEL (Applicazioni Biomediche ed Industriali di Enzimi Litici) società a responsabilità limitata, spinoff accademico dell'Università di Palermo e del CNR, nella persona del Presidente e AD Prof. Giulio Ghersi, nato a Napoli il 14/04/1957, domiciliato per la carica presso ABIEL s.r.l., con sede in Palermo, c/o Arca Incubatore d'Imprese viale delle Scienze, ed. 16 - 90128 Palermo C.F./Partita IVA 02398200812 Iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con n° REA: PA - 287216

di seguito, congiuntamente, le "Parti",

PREMESSO CHE:

L'Università degli Studi di Palermo (nel seguito UNIPA) ha istituito il Centro di Servizi Laboratoristici "Advanced Technologies Network Center" (ATeN Center) con lo scopo di produrre conoscenze di elevato valore tecnologico e funzionali allo sviluppo di prodotti e di servizi altamente competitivi per il mercato, promuovendo anche forme di collaborazione con altri enti di ricerca pubblici o privati in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

ATeN Center si articola in quattro macro-aree e precisamente:

Macroarea 1 - Biotecnologie Cellulari e Molecolari;

Macroarea 2 - Materiali e Sistemi Biocompatibili;

Macroarea 3 - Analisi in vivo;

Macroarea 4 - Metodologie d'Indagine Avanzate.

ABIEL mette a disposizione la propria filiera di produzione tramite: shaker orbitale a





temperatura controllata, fermentatore da 13 litri, sistema di omogeneizzazione, sistema di filtrazione tangenziale, sistema cromatografico e di liofilizzazione in condizioni controllate da microrganismi produttori nel Laboratorio di Biosintesi di ATeN Center dell'Università di Palermo; nonché il know-how acquisito in anni per la produzione di biomolecole di alto peso molecolare aventi attività litica e su processi di fermentazione ad elevata resa di prodotto; come pure alle procedure di purificazione tramite processi cromatografici e di filtrazione tangenziale su supporti di diversa natura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

La presente convenzione riguarda la collaborazione di ATeN Center – dell'Università di Palermo, allo scopo di promuovere la ricerca scientifica e l'alta formazione nell'ambito delle Biotecnologie, con ABIEL s.r.l. con cui ne condivide apparecchiature c/o il Laboratorio di Biosintesi (sito nell'edificio 16, 2° piano, viale delle Scienze). In prospettiva, le Parti, anche in esito all'esecuzione di questa convenzione, si riservano di verificare la possibilità di individuare forme di collaborazione più stabili che possano consentire un migliore e più razionale sfruttamento delle reciproche risorse.

ART.3

(Spese)

ABIEL srl erogherà ad ATeN Center un importo pari a Euro cinquemila (5.000/00), fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 633 del 1972, a titolo di contributo per il mantenimento delle apparecchiature di ATeN Center del suddetto laboratorio oggetto della presente convenzione.

ART. 4

(Modalità e termini di pagamento)

L'importo verrà pagato da ABIEL srl entro trenta giorni della presentazione di **nota di debito**.

In nessun caso ATeN Center potrà richiedere ABIEL il pagamento di somme di denaro





non specificatamente previste dalla Convenzione.

ART. 5

(Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione ABIEL è: Prof. Giulio Ghersi

Il Responsabile di Convenzione di ATeN Center è: Prof. Antonino Valenza

ART. 6

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata triennale e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

Alle Parti è riconosciuto il diritto di libero recesso con preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 7

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 sui luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 8

(Personale di Ricerca ABIEL)

ABIEL s.r.l. dispone di personale specializzato nel campo della ricerca e sviluppo di biomolecole, nell'ottimizzazione della loro sintesi, nei processi di isolamento e caratterizzazione di enzimi e delle biotecnologie ed è in condizioni anche di procedere ad attività di formazione in proposito. In particolare, ABIEL s.r.l., in accordo con UNIPA, intende destinare suoi dipendenti allo svolgimento delle attività e alla gestione delle attrezzature su tematiche di ricerca specifiche e di interesse comune, da regolamentare con accordi di dettaglio.





(Utilizzo di spazi e beni)

ABIEL s.r.l. potrà utilizzare gli spazi e i beni del Laboratorio di Biosintesi, come di contro ATeN center potrà utilizzare i beni di ABIEL, per attività di ricerca e/o di formazione proprie o per conto terzi, purchè non in concorrenza con la mission di ABIEL da una parte e con quella di consulenza e ricerca svolta dall'ATeN Center, dall'altra; in favore e per conto di enti pubblici o privati. ABIEL s.r.l. assicurerà la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria strumentazione allocata presso ATeN Center, nonché acquisirà a propria cura e spese tutto il materiale di consumo occorrente per il funzionamento della strumentazione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali sarà di competenza di ATeN Center che dovrà anche assicurare ogni e qualsiasi servizio (luce, acqua, pulizia, smaltimento rifiuti, compreso quelli speciali, guardiania, servizi di rete e fonia, accesso ai server, ecc.) già comunque esistente per l'immobile presso il quale esistono i locali concessi in godimento.

ART. 10

(Salute e sicurezza, Misure di coordinamento per la gestione delle emergenze,

lotta antincendio ed evacuazione)

Qualora si verifichi una emergenza di primo soccorso o lotta antincendio per la protezione dei lavoratori e delle persone presenti si devono rispettare le prescrizioni operative contenute nel piano di emergenza ed evacuazione redatto da ATeN Center e dall'Università degli Studi di Palermo.

Per la gestione delle emergenze, il personale di ABIEL s.r.l. dovrà essere edotto in merito al piano di emergenza ed evacuazione vigente nei luoghi di lavoro, alle procedure d'inizio e fine evacuazione, la posizione dei punti di raccolta, delle vie di uscita e dei percorsi di fuga.

ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche





emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

ART. 12

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

ABIEL si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università, fatti salvi specifici accordi fra le parti che prevedano, previa espressa autorizzazione dell'Università e le indicazioni della medesima, le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, al

contraente. Il Contraente non può essere autorizzato, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'Università per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con l'Università con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 13

(Codice Etico)

ABIEL s.r.l. ha l'obbligo di rispettare il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo - D. R. n. 2741 del 18/07/2014 e successive modificazioni.

ART. 14

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 15





(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

Per ogni controversia dovesse sorgere tra le Parti, si conviene quale foro esclusivo quello di Palermo.

Il presente atto si compone di 16 articoli e viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'allegato A di cui all'art. 1 ne è parte integrante.

Luogo e Data

Palermo, 09/07/2020

per ABIEL s.r.l.

per ATeN Center

Prof. Giulio Ghersi

Ruolo: Presidente ed AD ABIEL

Prof. Antonino Valenza Direttore ATeN Center

Allegato A

Attrezzature/lab biosintesi presenti di ATeN Center Attrezzature inserite da ABIEL s.r.l.